

(4)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

Ordinanza n° 36 /2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna

VISTA: La nota n. 1403 in data 22/02/2007, dell'Autorità Portuale di Ravenna relativa al progetto di realizzazione di una struttura costituita da una boa Bollard Pull opportunamente attrezzata per l'esecuzione delle prove di tiro dei rimorchiatori.

VISTE: le lettere della Soc. ENI S.p.A. n. HSE/AP 000051, in data 25/01/2007; e n. SER:RA/IND-OPEB/p.r./03-T, in data 29/01/2007;

VISTE: le note n. 6/20950, in data 13/03/2007, e n. 11/24695, in data 21/12/2007 del Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia

RITENUTO NECESSARIO: assicurare lo svolgimento in sicurezza delle prove di tiro dei rimorchiatori;

VISTI: gli articoli 29, 30, 81 e 1164 del Codice della Navigazione, l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), nonché l'articolo 53 del D. L.gs 18 luglio 2005, n. 171;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 30 maggio 2008, sul punto di coordinate LAT. 44° 27' 20" NORD – LONG. 012° 30' 00" EST (come indicato nello stralcio di carta nautica in Allegato 1); sarà posizionata permanentemente una boa Bollard Pull (da ora in avanti denominata boa B.P.) per l'esecuzione delle prove di tiro dei rimorchiatori; e pertanto

ORDINA

Articolo 1

1. Le prove di tiro dei rimorchiatori si svolgeranno assicurando il rimorchiatore alla boa B.P. le cui caratteristiche, stabilite dal Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia, sono riportate di seguito:
 - colore della boa: giallo ocra;
 - colore della luce: giallo;
 - caratteristica luminosa: 0,5 – 2,5 = 3 sec;
 - portata luminosa: 4 miglia;
 - altezza del piano focale sul l.m.m. : mt. 4;
 - miraglio: unico, a forma di "X" e di colore giallo.
2. La direzione di tiro per le prove di cui all'art. 1 è sul rilevamento 113° dalla boa B.P..

Articolo 2

1. Al fine di evitare che, durante lo svolgimento delle prove di tiro, l'ancora destinata a mantenere in posizione la boa B.P. perda la presa sul fondo è ammesso uno scostamento massimo di 3° (tre gradi), in più o in meno, (rilevamenti 110° e 116° dalla boa B.P.) dalla direzione di tiro come specificata all'Art. 1 para 2.

4

Articolo 3

1. Il tratto di mare compreso tra i rilevamenti 110° e 116° dalla boa B.P. fino ad una distanza di un miglio marino dalla stessa boa costituisce il "campo per le prove di tiro" (Vedi All. 2).
2. Il tratto di mare compreso tra i rilevamenti 103° e 123° dalla boa B.P. fino ad una distanza di 2 (due) miglia marine dalla stessa boa costituisce l' "area di sicurezza per le prove di tiro" (Vedi All. 2).
3. Durante l'esecuzione delle prove di tiro sono interdette a tutte le unità la navigazione, la pesca e la sosta all'interno dell'area di sicurezza come definita al paragrafo 2.
4. Dal divieto di cui al paragrafo 3 sono escluse eventuali unità di servizio necessarie per lo svolgimento delle prove che durante quest'ultime dovranno comunque mantenersi in posizione ed a distanza di sicurezza dalla boa B.P.

Articolo 5

1. Ai fini dell'emissione dell'apposito Avviso ai Naviganti Il responsabile dell'esecuzione delle prove di tiro dovrà avvisare con congruo anticipo (almeno dieci giorni) l'Autorità Marittima indicando il giorno o i giorni e gli orari in cui si svolgeranno le prove e chiedendo l'emissione di apposito Avviso ai Naviganti

Articolo 6

1. Le prove dovranno essere interrotte immediatamente in presenza di situazioni di rischio anche solo potenziali.

Articolo 7

1. L'Autorità Portuale o, nel caso la struttura sia assentita in concessione, il concessionario dovrà verificare periodicamente la corretta posizione del campo boa, provvedendo, qualora necessario, ad aggiornare il dato sulla posizione ed a comunicarlo a questa Capitaneria di Porto per la valutazione delle azioni conseguenti.

Articolo 8

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53, comma 3, del D. L.gs 18 luglio 2005, n. 171. Negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164, comma 1, del Codice della Navigazione

27 MAG. 2008

Ravenna, li



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Tiberio PIATTELLI

Posizione della boa per
"BOLLARD PULL"
coordinate:
44° 27' 20" Nord
012° 30' 00" Est

Campo per le prove di tiro dei rimorchiatori
compresa tra i rilevamenti 103° e 123° dalla
boa Bollard Pull - fino ad una distanza di 1
miglio nautico dalla stessa.

Area di sicurezza per le prove di tiro dei
rimorchiatori: compresa tra i rilevamenti
103° e 123° dalla boa Bollard Pull - fino
alla distanza di 2 miglia nautiche dalla
stessa

ALL. 2



